



COMUNE di

# San Pietro in Guarano

(Provincia di Cosenza)

## REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 9 settembre 2014.

**ART. 1: oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del DLgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

**ART. 2: presupposto dell'imposta ed esclusioni**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

**ART. 3: soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del 20 per cento della TASI, calcolata applicando l'aliquota di cui al successivo art. 5. La restante parte (80%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## TITOLO II – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

**ART. 4: base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", disciplinata dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**ART. 5: determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del DLgs 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  - b) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
  - c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
2. Il Consiglio comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 6 o eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 7, con facoltà di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

#### **ART. 6: detrazioni**

1. Con la deliberazione consiliare che determina le aliquote della TASI di cui all'art. 5, possono essere previste detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
  - A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:
    - a1) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
    - a2) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  - B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:
    - b1) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.
  - C) PER CITTADINI ITALIANI ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):
    - c1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **ART. 7: riduzioni ed esenzioni**

1. Con la deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote TASI, possono essere stabilite ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge 147/2013, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

## TITOLO III – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### **ART. 8: dichiarazioni**

1. Con riguardo alla dichiarazione TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

### **ART. 9: modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è eseguito mediante F24 o tramite bollettino di conto corrente postale assimilato, con esclusione di altri sistemi bancari o postali.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

### **ART. 10: scadenze del versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del DLgs 14 marzo 2011, n. 23, ossia i soggetti passivi eseguono il versamento dell'imposta dovuta in due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del DLgs 28 settembre 1998 n. 360, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato DLgs 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è eseguito entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al DLgs 360/1998, alla data del 18 settembre 2014. A tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto, comunque, del limite massimo di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 677, legge 147/2013, secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna

tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

**ART. 11: somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 4,99 euro per anno d'imposta.

**ART. 12: funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**ART. 13: accertamento**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 296/2006.

**ART. 14: rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo stabilito dall'articolo 11.

**ART. 15: entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del DLgs 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.